



# **COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA**

**Provincia di Roma**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ**

**RUMOROSE**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 20 ottobre 2015*





## Indice generale

▪	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
	NORME.....	4
	DOCUMENTI TECNICI.....	4
▪	<b>TITOLO I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....</b>	<b>5</b>
	<i>Art. 1 - campo di applicazione.....</i>	<i>5</i>
	<b>CAPO 1 – CLASSI ACUSTICHE.....</b>	<b>5</b>
	<i>Art. 2 - Piano Comunale di Classificazione Acustica.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 3 - aree di cava di nuova realizzazione.....</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 4 - asili, scuole, case di cura, case di riposo, asili nido e assimilabili.....</i>	<i>7</i>
	<b>CAPO 2 – SORGENTI SONORE.....</b>	<b>7</b>
	<i>Art. 5 - definizioni.....</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 6 - valori limite.....</i>	<i>8</i>
	▪ <i>Art. 7 - tecniche di misurazione.....</i>	<i>10</i>
	<i>Art. 8 - Piani di Risanamento Acustico.....</i>	<i>10</i>
	<i>Art. 9 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PaRA).....</i>	<i>11</i>
▪	<b>TITOLO II - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA), VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA) E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIAC).....</b>	<b>12</b>
	<i>Art. 10 - campo di applicazione della documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA).....</i>	<i>12</i>
	<i>Art. 11 - opere, infrastrutture e servizi.....</i>	<i>13</i>
	<i>Art. 12- progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale.....</i>	<i>13</i>
	<i>Art. 13 - modificazioni.....</i>	<i>14</i>
	<i>Art. 14 - contenuti della DPIA.....</i>	<i>14</i>
	<i>Art. 15 - campo di applicazione della valutazione previsionale di clima acustico (VPCA).....</i>	<i>15</i>
	<i>Art. 16 - contenuti della VPCA.....</i>	<i>16</i>
	<i>Art. 17 - valutazione di impatto acustico (VIAC).....</i>	<i>18</i>
	<i>Art. 18 - collaudo acustico post operam.....</i>	<i>19</i>
	<i>Art. 19 - norme procedurali in materia di impatto acustico, di clima acustico, e di progetto acustico.....</i>	<i>21</i>
▪	<b>TITOLO III – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....</b>	<b>24</b>
	<i>Art. 20 - campo di applicazione e definizioni.....</i>	<i>24</i>
	<i>Art. 21 - documentazione.....</i>	<i>24</i>
▪	<b>TITOLO IV - LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI.....</b>	<b>27</b>
	<i>Art. 22 - campo di applicazione.....</i>	<i>27</i>
	<i>Art. 23 - utilizzo di apparecchi, impianti e strumenti musicali in esercizi pubblici e circoli privati.....</i>	<i>27</i>
	<i>Art. 24 - domanda di concessione/autorizzazione.....</i>	<i>28</i>
▪	<b>TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....</b>	<b>29</b>
	<i>Art. 25 - definizioni e campo di applicazione.....</i>	<i>29</i>
	<b>CAPO 1- SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....</b>	<b>29</b>
	<i>Art. 26 - localizzazione delle aree e disciplina di utilizzo.....</i>	<i>29</i>
	<i>Art. 27 - modalità di rilascio delle autorizzazioni.....</i>	<i>31</i>
	<b>CAPO 2- CANTIERI.....</b>	<b>33</b>
	<i>Art. 28 - orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo da rumore.....</i>	<i>33</i>
	<b>CAPO 3- AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....</b>	<b>34</b>
	<i>Art. 29 – generalità.....</i>	<i>34</i>





---

<i>Art. 30 - limiti ed orari.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 31 - emergenze.....</i>	<i>36</i>
<b>▪ TITOLO VI – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....</b>	<b>37</b>
<i>Art. 32 - macchine da giardino.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 33 - utilizzo di altoparlanti per pubblicità e vendita.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 34 - cannoncini antivoltatili.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 35 - macchine agricole.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 36 - allarmi acustici.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 37 – utilizzo delle campane.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 38 – autolavaggi.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 39 - attività con funzionamento notturno.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 40 - impianti tecnologici a servizio delle abitazioni private.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 41 - attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 42 - altre attività rumorose.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 43 - autodromo.....</i>	<i>40</i>
<b>▪ TITOLO VIII - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.....</b>	<b>43</b>
<b>CAPO 1 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....</b>	<b>43</b>
<i>Art. 44 - definizioni.....</i>	<i>43</i>
<i>Art.45 - caratteristiche e documentazione.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 46 - aggiornamento contestuale del PCCA.....</i>	<i>44</i>
<b>▪ TITOLO IX - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>45</b>
<i>Art. 47 - controlli sulle immissioni di rumore.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 48 - controlli sulla documentazione previsionale di impatto acustico, sulla documentazione di collaudo acustico, sul progetto acustico, sulla valutazione di impatto acustico e sulla documentazione previsionale di clima acustico.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 49 – nucleo tecnico per la tutela dall'inquinamento acustico.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 50 - sanzioni.....</i>	<i>46</i>
<b>▪ TITOLO X - AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....</b>	<b>49</b>
<i>Art. 51 – aggiornamento PCCA.....</i>	<i>49</i>
<b>▪ TITOLO XI – UNICITA’ DEL REGOMANETO.....</b>	<b>49</b>



## ▪ RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito sono elencati i riferimenti normativi citati nel presente regolamento in ordine di apparizione.

### *Norme*

- Legge 26 ottobre 1995, n.447. *Legge quadro sull'inquinamento acustico.*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997. *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.*
- Legge Regionale del 3 agosto 2001, n.18. Regione Lazio. *Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio.*
- Legge Regionale del 5 maggio 1993, n.27. Regione Lazio. *Norme per la coltivazione delle cave e delle torbiere.*
- Legge Regionale del 16 giugno 1980, n.59. Regione Lazio.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 - *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.*
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227. *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*
- Ministero dell'Ambiente, [Prot. 2273/2001/SIAR](#) del 27 luglio 2001. *Adempimenti Pubblici Esercizi D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.*
- Legge 29 luglio 2010, n. 120. *Disposizioni in materia di sicurezza stradale.*
- Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445. *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.*
- Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*
- Decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380. *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. *"Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"*
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n.215. *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.*
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304. *Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.*

### *Documenti tecnici*

- Serie UNI 11143 *Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti.*
- UNI 11367:2010: *La classificazione acustica delle unità immobiliari.*
- ANPA 2001. *Linee guida applicative al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999.*

## ▪ TITOLO I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

### Art. 1 - campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 447/95.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti costituite da strepitii di animali e da schiamazzi.
3. Ai fini di cui al comma 1, valgono le definizioni indicate dalla L.N. 447/95 e dai relativi Decreti Attuativi.

### **Capo 1 – classi acustiche**

#### Art. 2 - Piano Comunale di Classificazione Acustica

1. Ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 26/10/1995 - *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, il Comune di Campagnano di Roma ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 - *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*.
2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), redatto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97 e dalla Legge Regionale del Lazio n. 18/2001 e s.m.i. è basato sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle classi individuate dal suddetto D.P.C.M. Esse sono definite come segue:

#### **CLASSE I** - *aree particolarmente protette:*

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### **CLASSE II** - *aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:*

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

**CLASSE III** - *aree di tipo misto:*

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV** - *aree di intensa attività umana:*

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V** - *aree prevalentemente industriali:*

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI** - *aree esclusivamente industriali:*

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3. In caso di dubbi interpretativi si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Regolatore Generale.

**Art. 3 - aree di cava di nuova realizzazione**

1. Per il periodo di coltivazione, all'area di cava (così come definita dall'art. 1 comma 2 Legge Regionale del Lazio n.27 del 1993) è assegnata la classe acustica VI. Tale assegnazione è a carattere temporaneo e decorre dal momento in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione, oppure, in assenza, solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.
2. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base del PCCA.
3. Conclusasi l'attività estrattiva, decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica di PCCA.

**Art. 4 - asili, scuole, case di cura, case di riposo, asili nido e assimilabili**

1. rientrano nel campo di applicazione del presente articolo:
  - a) gli asili e le scuole;
  - b) le case di cura, le case di riposo, le residenze sanitarie assistite, i centri di recupero disabili e similari;
  - c) gli asili nido, come definiti dalla legge regionale 59 sono esclusi gli *asili nido presso strutture di lavoro* come previsti all'art. 25 della LR 25/1980.
2. I nidi domiciliari possono essere realizzati esclusivamente nelle classi II e III del PCCA.
3. Per le attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione, il soggetto gestore dell'attività deve, preliminarmente, presentare apposita Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) che evidenzi il rispetto dei limiti di immissione previsti per la classe II e per la specifica destinazione d'uso ovvero riporti le indicazioni sulle misure di mitigazione adeguate a ricondurre entro tali limiti i livelli di rumore, specificando la relativa tempistica.
4. I titolari delle attività di cui al comma 1 dovranno presentare anche apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico
5. Nel caso si rendano necessarie opere di mitigazione, al termine della loro realizzazione, esse dovranno essere sottoposte a collaudo acustico e dovrà essere presentata apposita relazione tecnica che ne attesti l'efficacia, da prodursi secondo le modalità indicate nell'art.18 del presente Regolamento.

## **Capo 2 – sorgenti sonore**

### **Art. 5 - definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento la definizione di sorgente sonora fa riferimento all'art. 2, comma 1, punti c) e d) della Legge 447/95; in particolare si definiscono:
  - a) *sorgenti sonore fisse*, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
  - b) *sorgenti sonore mobili*, tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

**Art. 6 - valori limite**

1. Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio comunale, sono definiti, ai sensi dall'art. 2 della Legge 447/95, i seguenti valori:
  - *valori limite di emissione*;
  - *valori limite di immissione*, a loro volta distinguibili in:
    - a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
    - b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello del rumore residuo:
      - *valori di attenzione*;
      - *valori di qualità*.
2. I valori di cui al comma 1 per le varie classi acustiche sono stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati nelle tabelle seguenti:

TAB A - Valori limite di emissione		
Classe di uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
	(ore 6:00 22:00)	(ore 22:00 6:00)
<b>Valore limite (Leq dB(A))</b>		
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

TAB B1 - Valori limite di immissione assoluti		
Classe di uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
	(ore 6:00 22:00)	(ore 22:00 6:00)
<b>Valore limite (Leq dB(A))</b>		
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60



VI aree esclusivamente industriali	70	70
<b>TAB B2 - Valori limite di immissione differenziali</b>		
Classe di uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (ore 6:00 22:00)	Notturno (ore 22:00 6:00)
	<b>Valore limite (Leq dB(A))</b>	
I, II, III, IV, V	5	3
VI	Non applicabile	Non applicabile

I valori limite differenziali non si applicano:

- a. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto da:
  1. infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  2. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  3. servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- d. nell'ambito della classe VI.

<b>TAB C - Valori limite di qualità</b>		
<b>Classe di uso del territorio</b>	Tempi di riferimento	
	Diurno (ore 6:00 22:00)	Notturno (ore 22:00 6:00)
	Valore limite (Leq dB(A))	
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

*valori di attenzione :*

- a) se riferiti a un'ora, i valori dei limiti di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

3. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la Classificazione Acustica del territorio comunale e/o secondo altre specifiche normative

▪ **Art. 7 - tecniche di misurazione**

1. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 - *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*.
2. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/2001, le rilevazioni dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito all'art. 2 comma 6 della L.N. 447/95, iscritto negli appositi elenchi regionali.

**Art. 8 - Piani di Risanamento Acustico**

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione, a) o b) di cui all'art.6, comma 2 , ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.N. 447/95.

**Art. 9 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PdRA)**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997, sono tenute a presentare al Comune, presso l'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro 30 giorni dall'accertamento del superamento.
2. Il piano di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, una stima dei livelli previsti in presenza di tali misure e le modalità con cui tale stima è stata eseguita e la tempistica prevista per la realizzazione.
3. La documentazione di cui al comma precedente deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.N. 447/95. Nella relazione dovrà essere

riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco regionale dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale, ovvero gli estremi di iscrizione come Tecnico Competente in Acustica Ambientale e della regione di appartenenza e della regione di appartenenza. La documentazione relativa all'iscrizione nell'elenco regionale non risulta necessaria qualora il Comune ne sia già in possesso.

4. L'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico, entro 20 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e/o richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati nella richiesta.
5. Il Comune esprime parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
6. Al termine della realizzazione degli interventi previsti nel PdRA, dovrà essere effettuato uno specifico collaudo acustico, secondo quanto previsto all'art. 18 del presente Regolamento.

▪

▪ **TITOLO II - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA), VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA) E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIAC).**

**Art. 10 - campo di applicazione della documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA)**

1. Sono tenuti a produrre apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico i soggetti richiedenti il rilascio:
  - Permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al punto precedente;
  - di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ad eccezione delle attività a bassa rumorosità, di cui all'art. 4, comma 1 del DPR 227/2011.
2. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, sia prevista DIA/SCIA/CILA od altro atto equivalente, la DPIA deve essere prodotta dal soggetto interessato, unitamente ad essa od al diverso atto di iniziativa.
3. Per attività produttiva si intende *qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi*
4. Per le attività svolte all'interno di insediamenti commerciali polifunzionali, o assimilabili, per i quali sia stata redatta una DPIA complessiva, che non comportino l'introduzione di nuove sorgenti sonore rispetto a quelle in essa valutate, o modificazione delle stesse, potrà essere presentata, mediante il modello B1 allegato, apposita dichiarazione del titolare, che attesti che le caratteristiche dell'attività sono tali per cui la DPIA, a suo tempo presentata per l'intero insediamento, ha validità anche nel caso specifico.
5. Sono escluse dalla presentazione della documentazione di cui al presente articolo le attività a bassa rumorosità individuate all'art. 4, comma 1 del DPR 227/2011. Tali attività dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà facendo uso del modello B2.
6. E' fatta salva la possibilità per l'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico richiedere apposita DPIA nei casi di particolare criticità. La richiesta deve essere opportunamente motivata. Tale richiesta è obbligatoria nei casi in cui si sia in presenza di un

esposto o segnalazione di disturbo da rumore per attività simili svolte nella stessa localizzazione.

7. Della procedura di cui al comma 5, possono usufruire esclusivamente le attività la cui caratterizzazione nell'ambito della visura camerale corrisponda esattamente alle definizioni di cui all'allegato B del DPR 227/2011.
8. Ai fini dell'individuazione delle attività che non possono usufruire della procedura di cui al comma 5, in quanto facenti uso di impianti di diffusione sonora, la definizione di impianto di diffusione sonora è quella riportata nella circolare del ministero dell'ambiente prot. 2273/2001/SIAR del 27 luglio 2001.

#### **Art. 11 - opere, infrastrutture e servizi**

1. Fatto salvo l'articolo precedente, sono tenuti a produrre apposita DPIA i soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione, alla modificazione o al potenziamento, delle seguenti opere:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui alla Legge nazionale 120/2010;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. Sono inoltre soggetti a DPIA, con le medesime procedure:
  - i piani particolareggiati del traffico urbano;
  - gli interventi straordinari sulla disciplina del traffico di lunga durata;
  - i campi di volo
  - le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani, in particolare:
    - trasporto pubblico urbano;
    - servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade.

#### **Art. 12- progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale**

1. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale i soggetti interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nell'articolo 8, comma 2, della l. 447/1995, presentano, in allegato ai progetti, apposita documentazione di impatto acustico.

#### **t. 13 - modificazioni**

1. Sono tenuti alla presentazione di una nuova DPIA tutti i soggetti che eseguano delle modificazioni di impianti/infrastrutture/insediamenti di cui agli articoli n.10 e n.11 già esistenti, a seguito delle quali sia prevista la realizzazione di interventi o la dislocazione di attività o sorgenti sonore (o la variazione delle modalità operative) tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante, all'esterno del confine di pertinenza dell'impianto/infrastruttura/attività (sia in ambiente interno che esterno) e non contemplate nella documentazione già presentata in Comune.
2. Nel caso in cui le modificazioni di cui al comma precedente non comportino variazioni delle immissioni di rumore, deve essere redatta apposita dichiarazione, mediante il modello D1 allegato, da presentare contestualmente alla richiesta di atto autorizzativo e/o DIA/SCIA/CILA (o atto equivalente).
3. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso e qualsiasi altra variazione che non comporti le modificazioni indicate al comma 1, e nel caso che, per la specifica attività, sia già stata presentata DPIA e/o VIAC e/o VPCA, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante, da presentare mediante il modello D2 allegato.
4. Nei casi di cui al comma precedente per i quali non sia già stata presentata la specifica DPIA e/o VPCA e/o VIAC, contestualmente alla variazione dovrà essere presentata anche la predetta documentazione.

#### **Art. 14 - contenuti della DPIA**

1. La DPIA dovrà essere redatta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 18/2001 e dovrà presentare una relazione contenente quanto indicato nell'allegato 1 al presente Regolamento.

2. La DPIA dovrà inoltre contenere una documentazione fotografica che inquadri, in maniera esaustiva, il contesto della sorgente e dei ricettori interessati.
3. La normativa tecnica di riferimento è costituita dalle norme UNI della serie 11143:2005” Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgente”.
4. La DPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite definiti dal DPCM 14 novembre 1997 o altra normativa specifica, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e la relativa tempistica.
5. L'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico valuterà la congruità della tempistica indicata e potrà prescrivere tempi diversi.
6. La documentazione previsionale di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.N. 447/95 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.
7. Alla DPIA dovrà essere allegato il modello C di asseverazione, debitamente compilato e sottoscritto dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

#### **Art. 15 - campo di applicazione della valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)**

1. Si definisce come clima acustico l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area.
2. È fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - scuole e asili nido;
  - ospedali;
  - case di cura e di riposo;
  - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2, della L.N. 447/95,
  - nuovi insediamenti residenziali prossimi ad insediamenti industriali con emissione di rumore significative;

- nuovi insediamenti residenziali e cambi di destinazione d'uso a residenziale di edifici inseriti nell'ambito delle classi acustiche V o VI o connessi strutturalmente a pubblici esercizi già in attività.

#### **Art. 16 - contenuti della VPCA**

1. La VPCA dovrà essere redatta ai sensi dell'art. 19 della L.R. 18/2001 e dovrà contenere:
  - a. la planimetria in scala 1:2000 dell'area interessata all'opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell'area stessa;
  - b. l'indicazione della classificazione acustica del territorio in cui ricade l'insediamento;
  - c. le curve di isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione dell'opera;
  - d. lo stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione dell'opera, con l'eventuale indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell'opera stessa nonché una stima dei costi per la loro realizzazione.
2. La VPCA dovrà inoltre contenere opportuna documentazione fotografica adeguata ad inquadrare il contesto dell'area e le principali sorgenti che condizionano il clima acustico.
3. I rilevamenti fonometrici eventualmente effettuati dovranno essere eseguiti nell'ambiente esterno nell'area in esame, specialmente in corrispondenza degli edifici e degli insediamenti in progetto maggiormente esposti alle immissioni generate dalle sorgenti sonore che condizionano il clima acustico ante-operam.
4. L'estensione dell'area indagata e il numero di punti di misura individuati dovranno essere stabiliti sulla base dell'estensione dell'area di influenza e delle criticità acustiche individuate.
5. Le misure fonometriche programmate dovranno consentire di verificare i livelli di rumore che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo il clima acustico dell'area indagata, anche in relazione all'andamento temporale e spaziale dello stesso e dovranno avere durate tali da risultare rappresentativi del rumore presente; inoltre dovranno essere adeguate a rappresentare la variabilità dei livelli sonori esistenti in una determinata postazione, al fine di consentire a tutti i normali fattori che influenzano la rumorosità ambientale del sito di esercitare compiutamente il loro effetto.
6. Il tempo di misura non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 15 minuti per ciascuna postazione di misura, fatto salvo il caso in cui si sia in presenza di un rumore costante,



documentabile attraverso il relativo tracciato grafico da allegare, ovvero qualora il Tecnico Competente in Acustica Ambientale ne giustifichi esplicitamente la motivazione.

7. Il rispetto della durata minima del tempo di misura è documentata esclusivamente dal tracciato grafico.
8. Alla relazione tecnica dovranno essere obbligatoriamente allegati i tracciati grafici delle misure effettuate, al fine di individuare gli eventi significativi che hanno interessato il periodo di rilevamento. Nei casi in cui si sia in presenza di sorgenti che potrebbero essere interessate da componenti tonali penalizzabili, ai sensi dell'allegato B del D.M. 16 marzo 1998, la loro assenza/presenza dovrà essere documentata allegando l'analisi spettrale dei livelli minimi per bande di terzi di ottava, effettuata sul fenomeno sonoro stazionario indagato, individuando le bande in frequenza responsabili della componente tonale o a bassa frequenza.
9. Analogamente, nel caso di sorgenti che potrebbero essere interessate da componenti impulsive penalizzabili, ai sensi del predetto allegato B del D.M. 16 marzo 1998, la loro assenza/presenza dovrà essere documentata allegando l'analisi della storia temporale dei livelli di rumore rilevati, con costante *fast*, *slow* ed *impulse*, evidenziando i momenti caratterizzati dall'evento impulsivo.
10. La normativa tecnica di riferimento è costituita dalle norme UNI della serie 11143:2005” Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgente”.
11. La VPCA prescritta ai sensi del presente articolo, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite definiti dal DPCM 14 novembre 1997 o altre normative specifiche, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità per la classe acustica di appartenenza e la relativa tempistica. L'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico valuterà la congruità degli interventi e della tempistica indicata e potrà prescrivere tempi diversi ovvero modificazioni ai suddetti interventi.
12. Gli oneri relativi alle suddette opere sono a carico del soggetto che realizza l'opera.
13. Nei casi previsti dall'art. 8 comma 3 bis della legge 447/95 la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento, i cui contenuti sono riportati nell'allegato 2.

14. La VPCA ovvero l'autocertificazione di cui al comma precedente dovrà essere elaborata da un Tecnico Competente In Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.N. 447/95 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo. Nella relazione dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco regionale dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale, ovvero gli estremi di iscrizione come Tecnico Competente in Acustica Ambientale e della regione di appartenenza e della regione di appartenenza, ovvero gli estremi dell'iscrizione e della regione di appartenenza.
15. Alla VPCA dovrà essere allegato il modello C, debitamente compilato e sottoscritto dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

#### **t. 17 - valutazione di impatto acustico (VIAc)**

1. Per le attività esistenti, l'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico potrà richiedere, con opportuna motivazione, apposita Valutazione di Impatto Acustico che dimostri il rispetto dei limiti normativi. Tale documentazione dovrà presentare i contenuti di cui all'art. 14. La suddetta documentazione dovrà inoltre contenere le risultanze dei rilievi fonometrici effettuati ed il confronto con i limiti normativi applicabili.
2. I rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate al punto 9 dell'allegato 1 del presente Regolamento.
3. Alla relazione tecnica dovranno essere obbligatoriamente allegati i tracciati grafici delle misure effettuate, al fine di individuare gli eventi significativi che hanno interessato il periodo di rilevamento. Nei casi in cui si sia in presenza di sorgenti che potrebbero essere interessate da componenti tonali penalizzabili, ai sensi dell'allegato B del D.M. 16 marzo 1998, la loro assenza/presenza dovrà essere documentata allegando l'analisi spettrale dei livelli minimi per bande di terzi di ottava, effettuata sul fenomeno sonoro stazionario indagato, individuando le bande in frequenza responsabili della componente tonale o a bassa frequenza.
4. Analogamente, nel caso di sorgenti che potrebbero essere interessate da componenti impulsive penalizzabili, ai sensi del predetto allegato B del D.M. 16 marzo 1998, la loro assenza/presenza dovrà essere documentata allegando l'analisi della storia temporale dei livelli di rumore rilevati, con costante *fast*, *slow* ed *impulse*, evidenziando i momenti caratterizzati dall'evento impulsivo.

5. La Viac dovrà inoltre contenere una documentazione fotografica che inquadri, in maniera esaustiva, il contesto della sorgente e dei ricettori interessati.
6. Qualora i livelli di rumore misurati superino i valori limite definiti dal DPCM 14 novembre 1997 o da altre normative specifiche, dovrà essere redatto un Piano di Risanamento Aziendale conformemente al disposto dell'art. 9 del presente Regolamento.
7. L'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico valuterà la congruità degli interventi e della tempistica indicata nel PdRA e potrà dare prescrizioni aggiuntive e/o indicare tempistiche diverse.
8. In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, potrà essere richiesta al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto e/o presso colui che ha effettuato la segnalazione. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni, si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità ed un successivo collaudo acustico delle stesse.
9. Nella relazione dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico firmatario, ovvero gli estremi di iscrizione come Tecnico Competente in Acustica Ambientale e della regione di appartenenza. La documentazione relativa all'iscrizione nell'elenco regionale non risulta necessaria qualora il Comune ne sia già in possesso.
10. Alla VIAC dovrà essere allegato il modello C, debitamente compilato e sottoscritto dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

#### **t. 18 - collaudo acustico post operam**

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera f) della L.R. 18/2011 ovvero qualora dalla DPIA, VPCA o VIAC emergesse il mancato rispetto dei limiti normativi applicabili ovvero a seguito della realizzazione di un PdRA dovrà essere effettuato un collaudo acustico.
2. La documentazione di collaudo acustico dovrà essere presentata entro 45 giorni dall'inizio dell'attività ovvero dal termine della realizzazione delle opere indicate nel PdRA, effettuata secondo la tempistica indicata nella DPIA, VPCA, VIAC o PdRA ovvero secondo quella indicata dall'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico
3. Potrà essere richiesta proroga al limite temporale di cui al comma precedente, adducendo valide motivazioni. Nel caso di collaudi conseguenti a PdRA, tale proroga potrà essere eventualmente concessa esclusivamente per una sola volta.

4. Il collaudo acustico è obbligatorio nei casi di costruzione e/o modifiche di infrastrutture stradali o ferroviarie.
5. La documentazione di collaudo acustico dovrà contenere:
  - a. la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
  - b. la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
  - c. la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna, con profili quotati;
  - d. l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
  - e. la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
    - i. se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
    - ii. le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
    - iii. le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
  - f. la descrizione della verifica mediante rilievi fonometrici di compatibilità con i limiti normativi. In caso di incompatibilità con i suddetti limiti dovrà essere presentato un PdRA ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento
6. I rilievi fonometrici effettuati dovranno avere durate tali da risultare rappresentativi del rumore nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia delle sorgenti presenti e della propagazione dell'emissione sonora e dovranno essere adeguate a rappresentare la variabilità dei livelli sonori esistenti in una determinata postazione, al fine di consentire a tutti i normali fattori che influenzano la rumorosità ambientale del sito di esercitare compiutamente il loro effetto. Il tempo di misura non potrà, in ogni caso, essere inferiore ai 15 minuti per ciascuna postazione di misura, fatto salvo il caso in cui si sia in presenza di un rumore costante, documentabile attraverso il relativo tracciato grafico da allegare ovvero qualora il Tecnico Competente in Acustica Ambientale ne giustifichi esplicitamente la motivazione. Il rispetto della durata minima del tempo di misura è documentata esclusivamente dal tracciato grafico.

7. Alla relazione tecnica dovranno essere obbligatoriamente allegati i tracciati grafici delle misure effettuate, al fine di individuare gli eventi significativi che hanno interessato il periodo di rilevamento. Nei casi in cui si sia in presenza di sorgenti che potrebbero essere interessate da componenti tonali penalizzabili, ai sensi dell'allegato B del D.M. 16 marzo 1998, la loro assenza/presenza dovrà essere documentata allegando l'analisi spettrale dei livelli minimi per bande di terzi di ottava, effettuata sul fenomeno sonoro stazionario indagato, individuando le bande in frequenza responsabili della componente tonale o a bassa frequenza.

Analogamente, nel caso di sorgenti che potrebbero essere interessate da componenti impulsive penalizzabili, ai sensi del predetto allegato B del D.M. 16 marzo 1998, la loro assenza/presenza dovrà essere documentata allegando l'analisi della storia temporale dei livelli di rumore rilevati, con costante *fast*, *slow* ed *impulse*, evidenziando i momenti caratterizzati dall'evento impulsivo.

8. La relazione di collaudo acustico dovrà inoltre contenere una documentazione fotografica che inquadri, in maniera esaustiva, il contesto della sorgente, dei ricettori interessati e delle eventuali misure di mitigazione presenti.

9. Nella relazione dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco regionale dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale, ovvero gli estremi di iscrizione come Tecnico Competente in Acustica Ambientale e della regione di appartenenza e della regione di appartenenza. La documentazione relativa all'iscrizione nell'elenco regionale non risulta necessaria qualora il Comune ne sia già in possesso.

10. Alla Relazione di collaudo acustico dovrà essere allegato il modello C, debitamente compilato e sottoscritto dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

**Art. 19 - norme procedurali in materia di impatto acustico, di clima acustico, e di progetto acustico**

1. In tutti i casi in cui la normativa vigente ed il presente Regolamento prevedano l'obbligo di presentare le documentazioni previsionali di impatto acustico e/o di clima acustico, la valutazione di impatto acustico ovvero il progetto acustico di cui all'art. 20 comma 1, queste devono essere obbligatoriamente allegate all'istanza tendente ad ottenere l'atto abilitativo o alla DIA/SCIA/CILA (o atto equivalente), in formato pdf firmato digitalmente trasmesso in modalità telematica .

2. Il responsabile del procedimento abilitativo o della verifica dei requisiti della DIA/SCIA/CILA (o atto equivalente) trasmette una copia della documentazione, come individuato da regolamento interno, all'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico, in formato pdf e trasmesso in modalità telematica
3. Entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alla valutazione della documentazione di cui al comma 1, esprime il parere di competenza nel quale può dettare specifiche e motivate prescrizioni o richiedere, con adeguate motivazioni, l'archiviazione dell'istanza.
4. Il responsabile dell'endoprocedimento, relativo alla valutazione della documentazione di cui al comma 1, qualora ne ricorrano i presupposti, può proporre al responsabile del procedimento principale la sospensione del procedimento stesso in casi di particolare complessità o, per la richiesta di documentazione integrativa con la relativa tempistica, con richiesta motivata ed in tempo utile per il rispetto dei termini procedurali previsti dalla singola fattispecie. In tal caso i termini per l'espressione del parere endoprocedimentale sono sospesi sino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Trascorsi i tempi indicati nella richiesta ed in assenza della trasmissione della documentazione integrativa, il responsabile dell'endoprocedimento può richiedere l'archiviazione dell'istanza.
5. Nel caso di attivazione della procedura prevista per la SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., come modificata dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, la richiesta di integrazioni deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.
6. La sospensione dei termini previsti al comma 4 si attiva anche in presenza della necessità dell'espressione di un parere dell'ARPA, secondo i tempi tecnici specifici delle predette strutture, alle quali l'Ufficio competente per l'inquinamento acustico dovrà trasmettere la documentazione entro i 7 giorni successivi alla trasmissione di cui al comma 2.
7. Alle istanze di permesso di costruire o alle DIA/SCIA/CILA (o atto equivalente), relative a progetti di fabbricati, con destinazione d'uso non residenziale ovvero ad uso promiscuo, per i quali il richiedente non abbia ancora definito l'attività che andrà ad insediarsi, si può prescindere dall'allegare la DPIA o VPCA. In tal caso dovrà essere prodotta apposita dichiarazione mediante il modello B3 e la documentazione relativa dovrà essere allegata all'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nell'immobile.

## ▪ **TITOLO III – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

### **Art. 20 - campo di applicazione e definizioni**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali e di separazione. Inoltre il presente titolo si applica ai cambi di destinazione d'uso degli immobili, anche in assenza di interventi sulle strutture, nei casi in cui la nuova destinazione d'uso presenti limiti più restrittivi ai sensi della tabella A del DPCM 5/12/1997 ovvero l'agibilità/abitabilità sia antecedente all'entrata in vigore di tale decreto.
2. Ai fini del presente titolo la definizione di ristrutturazione edilizia è quella contenuta nell'art. 3 del DPR 380/01 e nella relativa normativa regionale. Si applicano inoltre le definizioni della normativa specifica sui requisiti acustici passivi degli edifici e, se non in contrasto con essa, quelle della norma UNI 11367:2010.
3. Il soddisfacimento in opera dei requisiti acustici passivi è condizione necessaria per il rilascio dell'abitabilità e/o dell'agibilità di un edificio.

### **Art. 21 - documentazione**

1. Alla richiesta di concessione edilizia o DIA/SCIA/CILA (o atto equivalente) per le opere di cui all'articolo precedente, dovrà essere allegata una idonea documentazione tecnica (progetto acustico), a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità del progetto alla predetta normativa e che dovrà essere redatta secondo le indicazioni dell'allegato 3.
2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento stesso, dandone contestuale comunicazione all'interessato con richiesta di integrazione, sino all'acquisizione di quest'ultima.
3. Laddove, rispetto al progetto acustico di cui al comma 1, dovessero sopravvenire delle modifiche (es. cambiamento delle caratteristiche planivolumetriche delle unità immobiliari, scelta di materiali e/o soluzioni diverse) dovrà essere presentata, limitatamente alle parti modificate e a quelle interessate dagli effetti di tali modifiche, apposita documentazione che comprovi, mediante calcolo, il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi anche nella nuova conformazione, anch'essa da produrre secondo le indicazioni dell'allegato 3.

4. Al termine della costruzione dell'opera, il direttore lavori dovrà asseverare, mediante il modello I1, che la realizzazione è stata eseguita in conformità alle indicazioni del progetto acustico e che la posa in opera dei materiali utilizzati è stata effettuata secondo le specifiche del costruttore e/o del progetto acustico stesso.
5. In alternativa all'asseverazione di cui al comma precedente, il direttore lavori potrà presentare una certificazione redatta (secondo il modello I3) da ciascuna delle ditte esecutrici che hanno realizzato le parti di opera indicate nel progetto acustico, nella quale si attesti che la realizzazione delle strutture, il montaggio degli infissi e quant'altro in esso indicato è stato realizzato secondo le specifiche del fornitore e/o le indicazioni del progetto acustico stesso. A tale documentazione il direttore lavori dovrà allegare, mediante il modello I2, una propria dichiarazione, nella quale sia riportato l'elenco delle ditte esecutrici e nella quale sia attestato che tale elenco è completo.
6. Al termine della realizzazione, dovranno essere eseguiti dei collaudi in opera che comprovino l'efficacia delle soluzioni adottate. I collaudi dovranno essere effettuati almeno negli ambienti che, dalle conclusioni del progetto acustico, abbiano evidenziato le maggiori criticità. Per la scelta degli ambienti da collaudare il riferimento è l'appendice G della norma UNI 11367:2010.
7. Al termine dei collaudi di cui al comma precedente, dovrà essere presentata apposita relazione tecnica, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che riporti i risultati del predetto collaudo e che abbia i seguenti contenuti minimi:
  - l'elenco delle norme di riferimento utilizzate;
  - l'eventuale descrizione della procedura di scelta dei campioni di prova;
  - la descrizione degli ambienti di prova, delle partizioni e degli impianti verificati e delle postazioni di misurazione;
  - l'impostazione e l'eventuale regolazione dei parametri dei singoli elementi tecnici ritenuti rilevanti a giudizio del Tecnico che esegue la prova;
  - i rapporti relativi alle prove effettuate, redatti in conformità alla normativa tecnica applicabile, con i risultati ottenuti;
  - le misure di eventuali parametri secondari, influenti su quelli oggetto di valutazione;
  - la documentazione comprovante l'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale.



8. La documentazione di cui al comma precedente deve essere consegnata contestualmente alla dichiarazione di agibilità.

## ▪ **TITOLO IV - LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI**

### **Art. 22 - campo di applicazione**

1. Nel campo di applicazione rientrano i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione ovvero SCIA, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto.
2. Il presente Titolo si applica inoltre a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero e allo spettacolo.
3. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, per i quali si fa riferimento agli articoli del Titolo V.

### **Art. 23 - utilizzo di apparecchi, impianti e strumenti musicali in esercizi pubblici e circoli privati**

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773 - T.U.L.P.S., dal precedente articolo 22, nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, all'interno degli esercizi pubblici e nei circoli privati, l'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, riproduttori CD e simili) non è subordinato ad autorizzazione a fini acustici fino alle ore 24.00, purché il loro utilizzo non provochi il superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa e tale utilizzo sia stato valutato in sede di DPIA.
2. L'utilizzo delle attrezzature di cui al comma precedente deve essere effettuato inoltre nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - il suono gli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o privata;
  - è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi o dei circoli, salvo che un'apposita DPIA o VIAc ne dimostri la compatibilità con i limiti normativi vigenti;

#### **t. 24 - domanda di concessione/autorizzazione**

1. La domanda di concessione/autorizzazione e/o DIA/SCIA/CILA (o atto equivalente), ovvero l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, deve essere richiesto il parere all'ufficio competente per l'inquinamento acustico, per l'utilizzo di strutture da adibirsi ad attività di cui al presente Titolo deve contenere un'idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.
2. Per la documentazione di cui al comma precedente deve essere richiesto il parere all'ufficio competente per l'inquinamento acustico.
3. La realizzazione degli interventi previsti nella DPIA e nelle eventuali prescrizioni aggiuntive individuate dall'Ufficio competente per l'inquinamento acustico è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura.
4. Entro i 45 giorni successivi all'inizio dell'attività, dovrà essere prodotta la documentazione prevista dal DPCM 215/99 (laddove applicabile). Il riferimento tecnico per la redazione della documentazione di cui al presente comma è costituita dalle *Linee guida applicative al dpcm n. 215 del 16 aprile 1999* redatte dall'ANPA nel 2001.

## ▪ **TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Art. 25 - definizioni e campo di applicazione**

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio nella quale si faccia uso di macchinari e/o impianti rumorosi; sono da escludersi le attività dello stesso tipo che si svolgano per oltre 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, nella stessa localizzazione.
2. Sono pertanto da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, le discoteche all'aperto, i cinema all'aperto, i piano bar all'aperto, le attività all'interno di impianti sportivi e quant'altro necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono rumore e con allestimenti temporanei inferiori o uguali a 30 giorni.
3. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate anche al chiuso, presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata.
4. Le attività rumorose temporanee sono consentite qualora rispettino i limiti di emissione e immissione assoluta previsti dal PCCA ed i valori limite differenziali, previa presentazione della DPIA e relativa autorizzazione concessa dall'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico.
5. Le attività rumorose temporanee possono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento, qualora gli organizzatori prevedano di superare tali limiti, e secondo le modalità riportate al capo 3 del presente Titolo.
6. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali.

### **Capo 1- spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

#### **Art. 26 - localizzazione delle aree e disciplina di utilizzo.**

1. Salvo quanto previsto all'art. 25 comma 3, relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a

manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del PCCA e corrisponde alle seguenti localizzazioni:

- Piazzale Ortonelli;
- Parcheggio pubblico antistante l'autodromo di Vallelunga.
- Parcheggi antistanti l'autodromo di Vallelunga, all'interno della proprietà dell'autodromo e le aree interne seguenti:
  - Paddock;
  - Parcheggio della Sala Convegni polifunzionale;
  - Area dell'allungamento pista verso Nord;
  - Parcheggio esterno limitrofo a quelli pubblici;
- Parcheggio di fronte al campo sportivo;
- Piazza Regina Elena;
- Parco Venturi;
- Piazza Cesare Leonelli.

Le aree elencate al comma 1 potranno essere utilizzate per le manifestazioni di cui al presente titolo nel rispetto dei seguenti intervalli orari:

**Piazzale Ortonelli:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Nel periodo estivo, come definito all'art. 30, comma 4, nei giorni prefestivi l'orario di cessazione delle attività può essere esteso alle ore 01:00 del giorno successivo. Limite massimo di manifestazioni pari a 20 nell'arco dell'anno solare.

**Parcheggio pubblico antistante l'autodromo di Vallelunga:** dalle ore 08:30 alle ore 24:00

**Parcheggi antistanti l'autodromo di Vallelunga all'interno della proprietà dell'autodromo e le aree interne sopra indicate:** dalle ore 08:30 alle ore 24:00. L'utilizzo dell'area è limitato agli eventi organizzati dalla proprietà/gestione dell'autodromo o dal comune. In caso di passaggio di proprietà e/o cambio di gestione, l'area non potrà essere utilizzata come area destinata a spettacoli temporanei ovvero mobili ovvero all'aperto in assenza di specifica disponibilità da parte del nuovo proprietario/gestore.

**Parcheggio di fronte al campo sportivo:** dalle ore 10:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.

**Piazza Regina Elena:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Nel periodo estivo, come definito all'art. 30, comma 4, nei giorni prefestivi l'orario di cessazione delle attività può essere

esteso alle ore 01:00 del giorno successivo. Limite massimo di manifestazioni pari a 20 nell'arco dell'anno solare.

**Parco Venturi:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Nel periodo estivo, come definito all'art. 30, comma 4, nei giorni prefestivi l'orario di cessazione delle attività può essere esteso alle ore 01:00 del giorno successivo. Limite massimo di manifestazioni pari a 20 nell'arco dell'anno solare.

**Piazza Cesare Leonelli:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Nel periodo estivo, come definito all'art. 30, comma 4, nei giorni prefestivi l'orario di cessazione delle attività può essere esteso alle ore 01:00 del giorno successivo. Limite massimo di manifestazioni pari a 20 nell'arco dell'anno solare.

#### **Art. 27 - modalità di rilascio delle autorizzazioni**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nell'ambito delle aree individuate dal PCCA, dovrà essere indirizzata all'ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, mediante il modello F1 allegato e dovrà contenere una apposita DPIA che dimostri il rispetto dei limiti normativi vigenti.
2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate all'art. 26, dovrà essere indirizzata al Comune specifica domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, mediante il modello F2 allegato.
3. Le attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, devono comunque essere comunicate immediatamente al comune mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori.
4. I richiedenti l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 devono presentare una relazione che contenga almeno i seguenti dati:
  - a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
  - b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;
  - c) la fascia oraria interessata;
  - d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;

- e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;
- f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.

La relazione dovrà contenere inoltre l'indicazione del modello di calcolo utilizzato per la stima di cui al punto e) con i relativi dati di ingresso. Dovrà inoltre contenere una planimetria con l'indicazione dei ricettori interessati dalla manifestazione con l'indicazione della loro classe acustica.

5. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo, anche sulla base delle risultanze della stima dei livelli di rumore effettuati nella relazione di cui al comma precedente, reputi di superare i limiti di livello sonoro e/o di orario indicati nel presente Regolamento potrà richiedere autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, ai sensi del capo 3 del presente Titolo.
6. L'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico, valutate le motivazioni e la documentazione presentata, previo parere dell'ARPA, può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ovvero richiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, integrazioni alla documentazione presentata, indicando i tempi limite per la consegna della predetta documentazione integrativa.
7. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma precedente, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. Sia il Comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il Comune non può comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA .
2. Può essere richiesta la modifica della data autorizzata per l'attività rumorosa temporanea previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'effettuazione della suddetta attività (o della nuova attività se antecedente), di specifica richiesta mediante il modello G.
8. Per le manifestazioni che non comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, nell'autorizzazione generale a svolgere la manifestazione stessa, deve essere esplicitamente richiamato l'obbligo al rispetto dei limiti previsti dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a

carattere temporaneo reputi di superare i suddetti limiti, potrà richiedere autorizzazione in deroga secondo le modalità dal presente titolo.

## Capo 2- cantieri

### **t. 28 - orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo da rumore**

1. L'attività dei cantieri è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi nelle aree urbanizzate, con la seguente articolazione temporale:
  - **aree residenziali urbane:** dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
  - **aree particolarmente protette** (entro 200m dalle classi I di PCCA) **e sabato nelle aree urbane residenziali:** dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
  - **restante territorio comunale:** dalle ore 7:00 alle ore 20:00.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento ecc.), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate, previa presentazione di apposita richiesta mediante il modello E5 allegato.
3. All'interno dei cantieri dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
4. Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari e stradali di particolare importanza, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno.
5. Per i cantieri edili per la realizzazione di opere di dimensioni considerevoli (durata superiore a 18 mesi) da attivarsi in aree urbanizzate o in localizzazioni che possano arrecare disturbo a ricettori sensibili, è richiesto un piano di monitoraggio acustico da presentare all'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività.
6. Il piano di monitoraggio di cui al comma precedente dovrà contenere almeno:
  - \* il cronoprogramma del cantiere, con l'indicazione delle fasi più rumorose da sottoporre a monitoraggio;
  - \* una cartografia, in scala adeguata, con la perimetrazione del cantiere e la localizzazione dei punti nei quali effettuare le misure fonometriche, con la relativa codifica;



- \* le modalità e la tempistica dell'esecuzione dei rilievi fonometrici.
- 7. L'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico valuterà l'idoneità del piano di cui ai commi precedenti e potrà prescrivere le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.
- 8. Le risultanze del monitoraggio dovranno essere trasmesse all'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico entro e non oltre due giorni dall'esecuzione del rilievo strumentale, mediante il modello H, anche per via telematica.
- 9. A seguito dell'esame delle risultanze del monitoraggio, l'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico può prescrivere eventuali misure di mitigazione ritenute necessarie.
- 10. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.

### **Capo 3- autorizzazione in deroga per le attività rumorose temporanee**

#### **Art. 29 – generalità**

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente Regolamento, il legale rappresentante dell'attività deve presentare al Comune domanda motivata, completa della documentazione prevista all'art. 27, comma 4, integrata con una planimetria con l'indicazione dei ricettori per i quali si richiede la deroga, utilizzando i modelli degli allegati E1 ed E2 (da utilizzarsi a seconda della casistica).
2. La deroga varrà esclusivamente presso i ricettori individuati nella planimetria di cui al punto precedente.
3. Ciascun ricettore potrà essere interessato per un massimo di 30 manifestazioni in deroga nell'arco di un anno solare. Tale limite si riduce a 5 per gli edifici che ricadono in classe I di PCCA.
4. La violazione delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente Regolamento.

## Art. 30 - limiti ed orari

1. Per le manifestazioni temporanee sono fissati i seguenti livelli sonori massimi, in dB(A), e i seguenti limiti orari.

Tipologia	Durata massima in ore	Limite in facciata Leq in dB(A) *	Limite all'interno di ricettori connessi strutturalmente **	Limite in facciata LASmax in dB(A)*	Ora di cessazione	
					Periodo invernale	Periodo estivo ovvero giorni prefestivi
Altre tipologie	4	90	75	108	23:00	00:30
Concerto all'aperto	4	95	---	108	23:00	00:30
Concerti al chiuso in strutture non dedicate	4	80	70	108	23:00	00:30
Discoteche e similari all'aperto	4	95	---	108	23:00	00:30
Attività musicali in supporto ad attività di pubblico esercizio	4	80	70	108	23:00	00:30

\* Il limite si intende verificato in facciata al recettore più disturbato per un periodo di almeno 30 minuti.

\*\* Il limite si intende verificato all'interno del ricettore più disturbato tra quelli connessi strutturalmente e per un periodo di almeno 30 minuti.

2. Fanno eccezione ai limiti orari di cessazione delle attività della tabella del comma 1 le manifestazioni quali le notti bianche e assimilabili per le quali dovrà essere espressamente indicato nella domanda di autorizzazione il limite orario di cessazione.
3. La concessione di autorizzazione in deroga è subordinata al parere dell'Arpa competente per territorio.
4. Il periodo estivo ha inizio il 1 giugno e termina il 30 settembre; il periodo invernale ha inizio il 1 ottobre e termina il 31 maggio.

## Art. 31 - emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

## ▪ **TITOLO VI – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **Art. 32 - macchine da giardino**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio svolti da privati è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi e nel periodo estivo, esso è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico, nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente ovvero essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 33 - utilizzo di altoparlanti per pubblicità e vendita**

1. L'uso di altoparlanti è consentito nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. Nelle attività di vendita ambulante (compreso il mercato cittadino) è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
3. Nelle manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, processioni religiose, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 22.00, è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione della voce.
4. Se, connesse alle manifestazioni di cui al comma 3, si svolgono anche manifestazioni musicali, queste ultime soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento.

### **Art. 34 - cannoncini antivolatili**

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito dalle ore 8:00 alle ore 21:00, nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni (comunque a non meno di 200 metri) e con la bocca di sparo non orientata verso di esse;

- fascia oraria: 8:00 - 13.00 e 15.00 - 21.00: cadenza di sparo massima ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo massima ogni 6 minuti.

### **Art. 35 - macchine agricole**

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali, la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali (sabato compreso) e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi. Per particolari esigenze colturali è possibile lo svolgimento di lavoro notturno.
2. Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 36 - allarmi acustici**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme acustico antifurto, installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, la durata non può superare il tempo di 15 minuti primi nel periodo di riferimento diurno o notturno.
2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
3. Gli impianti devono essere sottoposti a corretta manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali.

### **Art. 37 – utilizzo delle campane**

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) della legge regionale 18/2001 e s.m.i. l'utilizzo della campane per scopi liturgici e non.  
Le disposizioni si applicano anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici e/o elettronici.
2. Per l'utilizzo inerente le attività liturgiche, il suono della campane deve essere oggetto di autoregolamentazione da parte dell'autorità ecclesiastica secondo le indicazioni della circolare n. 33 della Conferenza Episcopale Italiana – Comitato per gli Enti e Beni Ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, del 10 maggio 2012.

Tale autoregolamentazione dovrà comunque garantire i limiti normativi applicabili alla sorgente sonora costituita dalle campane, anche per gli utilizzi liturgici.

3. Nelle more della autoregolamentazione di cui al comma precedente, l'utilizzo delle campane per scopi liturgici è consentito con le seguenti modalità:
  - dalle ore 07:00 alle ore 22:00;
  - la durata del suono non deve mai superare i due minuti, con eccezione delle solennità nelle quali non si dovrà mai superare i tre minuti.

Al limite orario suddetto fanno eccezione la Veglia Pasquale e la notte di Natale.

4. L'utilizzo delle campane per i rintocchi dell'orologio campanario è consentito negli stessi orari di cui al comma 3 e deve essere limitato alle ore e alle mezze ore e i rintocchi non devono essere ripetuti.

#### **t. 38 - autolavaggi**

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 4 dell'art.8 della Legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni, a seguito della presentazione di apposita DPIA.
2. Nel dettaglio, il funzionamento nell'ambito delle zone residenziali è consentito:
  - a. nei giorni feriali: nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00;
  - b. nei giorni festivi: nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 13:00.
3. Eventuali suddivisioni di orario differenti potranno essere concesse solo previa dimostrazione, mediante DPIA, della compatibilità con i limiti normativi applicabili.
4. Gli autolavaggi self-service, di nuovo insediamento, dovranno essere collocati al di fuori delle zone residenziali definite dal vigente strumento urbanistico e comunque ad una distanza di almeno 100 m dagli edifici di civile abitazione ovvero dalle aree di classe I.

#### **Art. 39 - attività con funzionamento notturno**

1. Le attività con funzionamento nel periodo notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 (quali ad esempio lavanderie automatiche e similari) sono consentite esclusivamente:
  - a. in zone industriali;

b. qualora ammesse esplicitamente dagli strumenti urbanistici.

2. Eventuali deroghe alle limitazioni di cui al comma precedente potranno essere concesse dall'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico, previa presentazione d'istanza con idonea DPIA.

#### **t. 40 - impianti tecnologici a servizio delle abitazioni private**

1. I condizionatori e, più in generale, gli impianti tecnologici a servizio di abitazioni private devono essere installati in modo tale da non creare emissioni e/o immissioni di rumore con valori che superino i limiti previsti dalla classificazione acustica per la parte applicabile alla fattispecie.
2. Gli impianti di cui al comma precedente devono essere installati in modo da non trasmettere vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

#### **t. 41 - attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti**

1. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.
2. Per quanto possibile, dovrà essere effettuata una pianificazione con turnazione dell'orario di inizio delle operazioni, in modo tale che alla mattina presto non vengano disturbati sempre gli stessi ambienti abitativi, con l'esecuzione delle operazioni più rumorose, preferibilmente, in orari centrali della giornata.

#### **t. 42 - altre attività rumorose**

1. L'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose (es. piccoli lavori svolti in proprio), non previste ai precedenti articoli, è consentito solo nei giorni feriali, dalle ore 09:00 alle ore 20:00.

#### **t. 43 - autodromo**

1. Alle attività motoristiche svolte all'interno dell'autodromo si applicano le disposizioni del D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".
2. Per le altre manifestazioni svolte nell'autodromo si rimanda al Titolo V del presente Regolamento
3. In riferimento alle deroghe previste dall'art. 3 del citato DPR n. 304/2001, entro il 28 febbraio di ogni anno (e, comunque, almeno 15 giorni prima del primo evento se esso è antecedente a tale data) i responsabili della gestione dell'autodromo dovranno presentare all'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico un apposito programma, con l'indicazione dei giorni previsti per le manifestazioni da autorizzarsi in deroga, con allegata la relazione tecnica prevista all'art 3 comma 5 del DPR 304/2001.

La relazione tecnica suddetta dovrà essere elaborata da un Tecnico Competente In Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.N. 447/95. Nella relazione dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco regionale dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale, ovvero gli estremi di iscrizione come Tecnico Competente in Acustica Ambientale e della regione di appartenenza. La documentazione relativa all'iscrizione nell'elenco regionale non risulta necessaria qualora il Comune ne sia già in possesso.

4. L'autorizzazione al programma di cui al comma 3 del presente articolo viene rilasciata dall'Ufficio comunale competente, previa delibera di Giunta Comunale di presa d'atto. Entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'autodromo, l'ufficio competente deve predisporre la proposta di autorizzazione sulla quale si deve esprimere la giunta comunale con una delibera di presa d'atto entro i successivi 15 giorni. .
5. In casi eccezionali e contingenti, l'autorizzazione può essere rilasciata dall' ufficio competente in assenza di presa visione della giunta, dandone adeguata motivazione.
6. In caso di modificazione del programma di cui al comma 3, dovrà essere presentata richiesta all'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico con l'indicazione delle modifiche previste. Le modifiche dovranno a loro volta essere approvate mediante delibera di Giunta, ovvero secondo le modalità di cui al comma 5. Per la relazione tecnica da allegare si fa riferimento a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I tempi e le modalità



dell'iter di approvazione fanno riferimento al comma 4. In caso di solo spostamento di uno o più eventi con caratteristiche analoghe a quelli previsti nella documentazione di cui al comma 3, non è necessaria la redazione di una nuova relazione tecnica; ma deve essere presentata una dichiarazione in tal senso a firma del gestore dell'autodromo e redatta ai sensi del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000.

Nel caso di un evento non calendarizzato o calendarizzato ma che si svolga con modalità diverse rispetto a quelle previste dalla documentazione di cui al comma 3, sarà necessario produrre una relazione integrativa, ai sensi del suddetto comma.

7. L'individuazione delle aree messe a disposizione per il sistema di monitoraggio, verrà effettuata con apposita delibera di Giunta, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente, così come previsto dall'art 5 del D.P.R 2001 n.304.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma precedente, il monitoraggio deve essere effettuato nelle aree perimetrali dell'autodromo.

## ▪ TITOLO VIII - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

### Capo 1 - Piani Urbanistici Attuativi

#### **Art. 44 - definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, i Piani per gli Insediamenti Produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

#### **Art.45 - caratteristiche e documentazione**

1. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:
  - a. entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite previsti dal PCCA;
  - b. nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite previsti dal PCCA ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire il rispetto di detti limiti.
2. I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).
3. Ai Piani Attuativi dovranno essere allegate la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico e Valutazione Previsionale di Clima Acustico che dovranno, inoltre, attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.
4. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti normativi è a carico dell'attuatore dei Piani.

5. I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (es. aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).
6. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto, o da altre sorgenti sonore presenti. In particolare, nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici, dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture a protezione delle aree fruibili e degli edifici.
7. L'assenza della DPIA e/o della VPCA. è causa di improcedibilità.

#### **Art. 46 - aggiornamento contestuale del PCCA**

1. L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento del PCCA.

## ▪ **TITOLO IX - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Art. 47 - controlli sulle immissioni di rumore**

1. L'amministrazione Comunale si riserva di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di abitanti della zona interessata, eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. L'Amministrazione comunale non è competente in relazione alle controversie tra soggetti privati.
3. I cittadini che intendano presentare una segnalazione di disturbo da inquinamento acustico devono effettuarla in forma scritta, avvalendosi dell'apposito modello A. L'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico valuterà la richiesta e, nel caso la stessa risulti accoglibile, attiverà la procedura di cui ai commi successivi.
4. A seguito della segnalazione di cui al comma precedente, l'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico provvede a verificare la presenza della DPIA o della VIAc relativa all'attività oggetto di segnalazione. Successivamente provvede ad eseguire un primo sopralluogo, congiuntamente alla Polizia Municipale, al fine di prendere visione delle condizioni dei luoghi e delle sorgenti sonore presenti nonché per verificare la conformità della situazione reale a quella riportata nella DPIA o VIAc.
5. In assenza della documentazione di cui al comma precedente, ovvero in caso di difformità della situazione reale da quella indicata nella predetta documentazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 50 e l'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico provvede a richiedere una specifica VIAc, indicando i tempi di presentazione della stessa.
6. In alternativa alla richiesta di VIAc di cui al comma precedente, l'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico può richiedere gli accertamenti strumentali necessari.
7. In caso di accertamento del superamento dei limiti normativi, si eroga la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 50 del presente Regolamento e l'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico provvede a richiedere uno specifico PdRA, ai sensi dell'art 9 ovvero ad indicare le misure di mitigazione finalizzate a riportare i livelli al di sotto dei limiti normativi.

8. Per specifiche necessità, i controlli di cui ai commi precedenti potranno essere effettuati da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, iscritto negli elenchi regionali, incaricato dal Comune con apposito atto convenzionale.

**Art. 48 - controlli sulla documentazione previsionale di impatto acustico, sulla documentazione di collaudo acustico, sul progetto acustico, sulla valutazione di impatto acustico e sulla documentazione previsionale di clima acustico.**

1. L'ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico esegue una prima verifica dei contenuti della documentazione presentata. In mancanza di alcuni contenuti, provvede a sospendere l'iter e a richiedere le opportune integrazioni.
2. Per le documentazioni per le quali si rilevi una maggiore criticità, l'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico può inoltrare all'ARPA la documentazione di cui al comma 1, al fine dell'emissione del parere di competenza.
3. Per specifiche necessità, i controlli di cui ai commi precedenti potranno essere effettuati da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, iscritto negli elenchi regionali, incaricato dal Comune con apposito atto convenzionale.

**Art. 49 - nucleo tecnico per la tutela dall'inquinamento acustico**

1. Si prevede la possibilità della costituzione di un apposito nucleo tecnico, comprendente necessariamente anche il supporto di professionalità esperte in acustica ambientale, a cui fare riferimento per svolgere le attività istituzionali in materia di inquinamento acustico attribuite dalla normativa vigente al Comune.

**Art. 50 - sanzioni**

1. I titolari delle attività, per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.160,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995).
2. A seguito di accertamento del superamento di cui al precedente comma, il Comune richiede la redazione del PdRA di cui all'art. 9 del presente Regolamento e può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino alla realizzazione degli interventi in esso contenuti. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere al sequestro delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che causano il superamento dei limiti.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
4. A seguito di accertamento della violazione di cui al precedente comma, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino alla messa in atto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione in deroga, ovvero alla realizzazione delle opere di mitigazione finalizzate a ricondurre la sorgente nei limiti normativi previsti. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.
5. La mancanza della DPIA, VIAc o VPCA comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
6. In caso di non ottemperanza alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, in merito alla DPIA, VPCA e/o VIAc, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
7. L'esercizio di un'attività, svolta in modo difforme da quanto dichiarato in sede di DPIA e/o di VPCA e/o VIAc ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.. Il Comune può ordinare la sospensione delle attività e/o il divieto di utilizzo delle sorgenti non analizzate in sede di redazione della documentazione predetta.
8. Le imprese di cui all'art. 9, comma 1 del presente Regolamento, che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso comma, il relativo PdRA, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
9. La mancata realizzazione dell'intervento di bonifica entro il termine individuato nel PdRA ovvero indicato dal Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

10. In caso di reiterato e ingiustificato inadempimento agli obblighi richiamati al comma 8, fatto salvo che il fatto costituisca più grave violazione ad altre norme amministrative o penali, il sindaco può ordinare l'applicazione della procedura di cui all'art 12.
11. Per le violazioni degli articoli del presente Regolamento non espressamente richiamate ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
12. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
13. L'inosservanza delle ordinanze di cui al comma precedente è punita, a seconda della gravità, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.323,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge 447/1995).
14. Nel caso di attivazione della procedura prevista per la SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., come modificata dal D.L. 31 maggio 201, n. 78, il Comune, a seguito della verifica della documentazione prodotta in merito alla normativa sulla tutela dall'inquinamento acustico, effettuata dall'Ufficio competente per la tutela dall'inquinamento acustico, ed in presenza di evidenti carenze di essa, può adottare i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della Legge 241/1990 e s.m.i.
15. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 della L.R. 18/2001 in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è raddoppiata.

▪ **TITOLO X - AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**Art. 51 – aggiornamento PCCA**

1. Il Consiglio Comunale, mediante deliberazione, può disporre l'aggiornamento del P.C.C.A.
2. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente :
  - b. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al Piano Regolatore Generale;
  - c. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani attuativi del Piano Strutturale, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

▪ **TITOLO XI – UNICITA' DEL REGOMANETO**

Tutti gli atti regolamentari incompatibili con il presente regolamento sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.